



Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)

10018/26

LIMITE

CORLX 566
CFSP/PESC 833
RELEX 764
COEST 436
FIN 796

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014,
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia
che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/... del Consiglio, del ... 2026, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina¹⁺,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L ..., ELI:....

⁺ GU: inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione della decisione di cui al documento ST 10016/26, e completare la nota a piè di pagina corrispondente.

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014².
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio³.
- (3) Il ... 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/...⁺ che modifica la decisione 2014/512/PESC.
- (4) La decisione (PESC) 2026/...⁺⁺ modifica le deroghe al fine di garantire la continuità della fornitura dei beni e dei servizi necessari per mantenere l'infrastruttura internet in Russia a disposizione dei cittadini.

² Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, (GU L 229, 31.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>).

³ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>).

⁺ GU: inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione di cui al documento ST 10016/26.

⁺⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (5) La decisione (PESC) 2026/...⁺ aggiunge 51 entità nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC. Tali entità fanno parte del complesso militare e industriale russo, o hanno legami commerciali o di altro tipo con il complesso militare e industriale o il settore della difesa e della sicurezza della Russia o li sostengono in altro modo. A tali entità sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2026/...⁺ aggiunge in tale allegato figurano entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così di eludere le misure restrittive dell'Unione o pregiudicando l'obiettivo di tali misure restrittive, comprese quelle relative alla microelettronica, alle macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC) e alle apparecchiature per il trattamento dei semiconduttori.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (6) La decisione (PESC) 2026/...⁺ ritiene opportuno ampliare l'elenco dei beni che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, inserendovi beni di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e beni che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui polveri di nichel, metalli di nickel e leghe di nickel utilizzati nei rivestimenti anticorrosione dei motori a reazione; polveri di berillio utilizzate nei propellenti e nelle leghe ad alte prestazioni; pellicole, nastri e strisce autoadesivi utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa; prodotti dell'aviazione specifici per i veicoli aerei senza equipaggio (*unmanned aerial vehicles* – UAV), quali apparecchiature di supporto a terra, sistemi di disturbo/intercettazione, sistemi di lancio e servomotori, e sistemi di terminazione del volo per UAV o missili.
- (7) Inoltre, la decisione (PESC) 2026/...⁺ ritiene opportuno imporre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia, consentendole in tal modo di proseguire la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, fra cui restrizioni relative ai minerali di rame, nichel, piombo e di metalli preziosi, allo zinco greggio, ai metalli alcalino-terrosi, ad alcune sostanze chimiche inorganiche (ossidi di zinco e ossidi di cromo), al tallolio, ai lavori di vetro e ai pezzi di ricambio di automobili.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (8) È opportuno consentire alle autorità nazionali competenti di disporre in modo sicuro dei carichi di petrolio russo che sequestrano e confiscano. A tal fine, la decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce due deroghe per consentire operazioni pertinenti quali l'importazione, il trasferimento, il deposito, la gestione e la vendita.
- (9) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce la possibilità per le autorità competenti di autorizzare, a condizioni rigorose, gli importatori a non apportare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio per quanto riguarda la fornitura di prodotti petroliferi provenienti da un paese terzo a regioni ultraperiferiche e paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, in considerazione delle caratteristiche geografiche specifiche di tali regioni, paesi e territori e dei loro vincoli di approvvigionamento, al fine di tenere conto dei casi in cui la prova dell'origine è difficile da ottenere.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (10) La decisione (PESC) 2026/...⁺ proroga la durata dell'esenzione dal tetto sui prezzi del petrolio che consente, in considerazione delle preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, il trasporto via nave verso il Giappone di petrolio greggio proveniente dal progetto Sakhalin-2 in Russia.
- (11) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce una sospensione della modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio. La decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio⁴ prevedeva una procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato di tale petrolio. Come indicato nella decisione (PESC) 2025/1495, tale procedura è intesa a garantire che il tetto sui prezzi del petrolio greggio sia sempre sufficientemente basso così da ridurre i proventi russi delle esportazioni di petrolio, tenendo conto delle precedenti oscillazioni dei prezzi. Alla luce delle eccezionali perturbazioni nei mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, e per garantire che il tetto sui prezzi del petrolio greggio rimanga efficace nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno sospenderne la modifica. Allo stesso tempo è opportuno prevedere un riesame intermedio di tale sospensione per assicurare che tale meccanismo continui a essere necessario e proporzionato tenendo conto degli sviluppi del mercato. Il Consiglio dovrebbe poter decidere di modificare il tetto sui prezzi in seguito a tale riesame intermedio. In mancanza di una decisione del Consiglio, il tetto sui prezzi applicabile rimarrà in vigore. A decorrere dal 15 luglio 2027 riprenderà l'applicazione della procedura iniziale di modifica del tetto sui prezzi, con la pubblicazione in tale data di una comunicazione della Commissione contenente il nuovo tetto sui prezzi e la modifica dell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 conformemente all'articolo 3 quindicesimo, paragrafo 11, e dell'articolo 7 bis di tale regolamento.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

⁴ Decisione di esecuzione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495, 19.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj>).

- (12) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un'esenzione dal divieto di trasferire e fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto verso paesi terzi di gas naturale liquefatto (GNL) originario della Russia o esportato dalla Russia. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico di alcuni paesi partner.
- (13) La decisione (PESC) 2025/2032⁵ ha modificato la decisione 2014/512/PESC al fine di introdurre un divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto (GNL) originario della Russia o esportato dalla Russia. Tale divieto si applica agli acquisti e ai trasferimenti verso l'Unione o paesi terzi.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.
⁵ Decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/2032, 23.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj>).

- (14) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un'esenzione temporanea per quanto riguarda il trasferimento di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia, oppure l'acquisto relativo a detto trasferimento, qualora tale trasferimento o acquisto relativo a detto trasferimento sia destinato a paesi terzi. Al fine di garantire che l'esenzione temporanea non comprometta gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione, tale disposizione dovrebbe stabilire esplicitamente una norma secondo la quale la capacità complessiva di GNL russo trasferito da operatori dell'Unione a paesi terzi a titolo dell'esenzione temporanea non supera il volume annuo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia nel 2025, evitando in tal modo qualsiasi aumento delle entrate derivanti dalle esportazioni che la Russia ricava da tali trasferimenti. Al fine di garantire che l'esenzione temporanea continui a essere funzionale agli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione, tenendo conto degli sviluppi che incidono sugli operatori dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente le misure e trasmettere la propria valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dovrebbe riesaminare il funzionamento dell'esenzione temporanea e, se del caso, poter decidere di abbreviarla, prorogarla o revocarla.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (15) Per garantire la certezza del diritto e l'ordinata eliminazione graduale delle attività contemplate dal regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno chiarire che l'esenzione temporanea relativa agli acquisti e ai trasferimenti di GNL destinato a paesi terzi dovrebbe applicarsi solo se un acquisto è collegato a un trasferimento effettuato da un operatore dell'Unione. Tale trasferimento dovrebbe essere effettuato sulla base di un contratto a lungo termine per la fornitura di GNL, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata superiore a un anno, concluso prima del 24 febbraio 2022 e non modificato successivamente a tale data, tranne che per gli scopi limitati consentiti dal regolamento (UE) n. 833/2014. Inoltre, l'acquisto relativo a tale trasferimento dovrebbe a sua volta essere eseguito nell'ambito di un contratto a lungo termine di durata superiore a un anno, concluso prima del 24 febbraio 2022 e non modificato successivamente a tale data, tranne che per i medesimi scopi limitati. Un tale contratto a lungo termine deve in genere contenere tutti gli elementi necessari per la sua validità e per l'esecuzione di un'operazione, come l'indicazione delle parti, del prezzo, delle quantità, delle date di consegna, del punto di carico o consegna nonché delle modalità di esecuzione. I contratti che richiedano, in relazione a tali elementi, un ulteriore accordo tra le parti contraenti non rientrano nell'esenzione temporanea, a eccezione delle modifiche relative agli scopi limitati espressamente consentiti dal presente regolamento, ad esempio per quanto riguarda le procedure operative quali i programmi di consegna annuali o eventuali altri analoghi adeguamenti operativi di routine.

Le modifiche di tali elementi sulla base di clausole contrattuali unilaterali cui l'altra parte contraente non può opporsi non precludono l'applicabilità dell'esenzione temporanea. Tutti gli altri acquisti non collegati a uno specifico trasferimento da parte di un operatore dell'Unione dovrebbero essere vietati dal 1° gennaio 2027. Poiché, a decorrere da tale data, detti acquisti non possono più essere effettuati legalmente a meno che non continuino a essere collegati a trasferimenti da parte di operatori dell'Unione che soddisfano le condizioni di esenzione temporanea, è chiaro che l'impossibilità di esecuzione che ne deriva può essere invocata come caso di forza maggiore allo scopo di porre fine a obblighi contrattuali esistenti, nella misura in cui tali obblighi non possono continuare a essere esercitati in relazione ai trasferimenti effettuati da operatori dell'Unione.

- (16) Per quanto riguarda il divieto di prestare servizi dei terminali GNL, la decisione (PESC) 2026/...⁺ ne precisa ulteriormente l'ambito di applicazione.
- (17) L'Unione ha già adottato designazioni specifiche per le navi al fine di limitare le operazioni delle navi interessate. Tali operazioni potrebbero avvalersi della fornitura, da parte di navi di paesi terzi, di servizi quali il bunkeraggio, i servizi di rimorchio e i trasbordi da nave a nave. Al fine di fronteggiare e scoraggiare la fornitura di tali servizi, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei criteri di designazione per includervi le navi che forniscono tali servizi. La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce ulteriori designazioni per le navi.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (18) La Russia ricava entrate significative dalla vendita di petrolio. La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce il divieto di effettuare operazioni con raffinerie in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzate per la lavorazione o raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o miscelazione di prodotti petroliferi, quali elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, o di prodotti minerali, originari della Russia o con raffinerie utilizzate per l'elusione delle misure restrittive. Tali operazioni riguardano anche l'accesso agli impianti delle raffinerie elencate e la fornitura di qualsiasi servizio. La decisione (PESC) 2026/...⁺ individua pertanto una raffineria in base a tali criteri di inserimento in elenco. Tale inserimento di una raffineria dovrebbe essere ripreso anche nel pertinente allegato del regolamento (UE) n. 833/2014.
- (19) La decisione (PESC) 2026/...⁺ chiarisce l'ambito di applicazione della deroga per le operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l'esercizio, la manutenzione o l'uso di tali gasdotti.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (20) L'Unione ha già adottato misure per limitare le entrate russe derivanti dalle esportazioni di GNL. Poiché le esportazioni dipendono dalla disponibilità di metaniere, è quindi importante limitare la possibilità che la Russia acquisisca e utilizzi tali navi. A tal fine, la decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un obbligo di notifica della vendita di metaniere e la possibilità di introdurre nuove restrizioni alla vendita di metaniere, per evitare che dette metaniere vadano a beneficio degli interessi russi. Per quanto riguarda la dovuta diligenza che i venditori dell'Unione devono applicare, il venditore dell'Unione non dovrebbe essere ritenuto responsabile di una successiva violazione da parte dell'acquirente di tali impegni relativi all'uso finale, a condizione che il venditore dell'Unione abbia agito in buona fede e non fosse in possesso di informazioni indicanti l'intenzione di eludere le misure. La responsabilità di tale violazione incombe all'acquirente del paese terzo che non rispetta il divieto contrattuale. Le restrizioni di cui all'articolo 3 octodecies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano ai venditori di metaniere che sono cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione e impongono loro la dovuta diligenza al momento della vendita. Tali restrizioni si applicano conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014 e non hanno applicazione extraterritoriale nei confronti di persone ed entità non dell'Unione. Tali restrizioni non pregiudicano pertanto la bandiera delle metaniere e non comportano alcuna responsabilità in materia di conformità per lo Stato di bandiera interessato.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (21) L'Unione ha ripetutamente adottato misure per individuare gli istituti finanziari, gli enti creditizi o le entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che agevolano per la Russia la disponibilità di un'ancora di salvezza finanziaria continua nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, collegandosi al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca centrale della Federazione russa o consentendo l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, e per vietare qualsiasi operazione tra tali istituti, enti o entità e gli operatori dell'Unione. È provato che entità di paesi terzi continuano a mettere la Russia in condizione di svolgere attività illecite. La decisione (PESC) 2026/...⁺ individua pertanto 4 entità finanziarie e 14 entità che forniscono servizi per le cripto-attività elencandole nei pertinenti allegati della decisione 2014/512/PESC con l'obiettivo di vietare le operazioni tra di essi e le persone situate nell'Unione. Inoltre, la decisione (PESC) 2026/ ...⁺ rimuove un'entità dall'allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC. La decisione (PESC) 2026/...⁺ aggiunge altresì cinque entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di paesi terzi che vanificano in modo significativo l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della decisione 2014/512/PESC. Tali modifiche degli elenchi in questione dovrebbero inoltre essere riprese nei pertinenti allegati del regolamento (UE) n. 833/2014.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (22) La decisione (PESC) 2026/...⁺ estende il divieto per i cittadini russi o le persone fisiche residenti in Russia di possedere o controllare determinate persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di ricoprire cariche negli organi direttivi degli stessi, affinché il divieto si applichi a qualsiasi entità che fornisce servizi per le cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (23) Per mantenere l'accesso ai prestatori e alle piattaforme di servizi per le cripto-attività, dopo che il regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio⁷ ha vietato di effettuare operazioni con tali prestatori e piattaforme stabiliti in Russia, le banche e altre persone in Russia, comprese le banche inserite nell'elenco, utilizzano piattaforme stabilite in paesi terzi diversi dalla Russia. Alcune di tali piattaforme per le cripto-attività sono state inserite nell'elenco di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, in quanto vanificano in modo significativo l'applicazione di tale regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio⁸.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

⁶ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 506, 23.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/506/oj>).

⁸ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj>).

- (24) Al fine di contrastare l'elusione delle misure restrittive dell'Unione attraverso giurisdizioni di paesi terzi, la decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce la possibilità di vietare tutte le operazioni con persone giuridiche, entità o organismi che sono entità che forniscono servizi per le cripto-attività o piattaforme che consentono lo scambio o il trasferimento di cripto-attività e che sono stabilite nei paesi terzi specificati nel pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC.
- (25) Stante la gravità della situazione, la decisione (PESC) 2026/...⁺ aggiunge 33 enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a un divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a determinati enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe, comprese quelle che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria, ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo, in particolare perché sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano i pagamenti transfrontalieri, o che sono pertinenti all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare perché sono banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati o prestando servizi finanziari nei territori ucraini occupati o banche che offrono servizi finanziari a personale militare delle forze armate russe o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Tali ulteriori inserimenti in elenco dovrebbero essere ripresi anche nel pertinente allegato del regolamento (UE) n. 833/2014.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (26) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce una deroga per consentire alle autorità competenti di autorizzare i cittadini degli Stati membri o paesi dello Spazio economico europeo o della Svizzera a ritirare i fondi che potrebbero detenere presso determinati enti creditizi e finanziari ed entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento soggetti a un divieto di effettuare operazioni, allo scopo di porre fine alle loro operazioni, contratti o altri accordi con gli enti o le entità in questione. Esempi in tal senso comprendono il caso in cui la persona fisica chiuda i propri conti o ritiri tutti i fondi detenuti presso l'entità in questione e non stabilisca o mantenga eventuali relazioni contrattuali con tale entità. Al fine di attenuare il rischio di elusione, i fondi dovrebbero essere trasferiti a enti creditizi o finanziari registrati a norma del diritto di uno Stato membro o posseduti o controllati da enti creditizi o finanziari registrati a norma del diritto di uno Stato membro. Tale eccezione non pregiudica il divieto per gli operatori nell'Unione che forniscono servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate negli allegati XIV, XLIV e XLV del regolamento (UE) n. 833/2014. Pertanto, tale eccezione non deve essere interpretata nel senso che consente all'autorità competente di autorizzare la fornitura di tali servizi.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (27) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce una deroga rigorosamente circoscritta per consentire l'esecuzione di operazioni con un'entità specifica elencata alla voce 4 dell'allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC solo se necessario per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell'Unione sulla base di un diritto di opzione di vendita (put) concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022. Tale deroga non compromette gli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 833/2014 ed è giustificata unicamente dalla necessità di far fronte a una conseguenza negativa indesiderata per un operatore dell'Unione. In linea con la posizione dell'Unione, tale deroga non dovrebbe autorizzare la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, che dovrebbero rimanere vietati in qualsiasi circostanza.
- (28) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un'eccezione mirata al divieto di prestare servizi direttamente connessi al turismo in Russia.
- (29) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce una deroga mirata per specifici istituti di ricerca al vigente divieto di accettare dalla Russia, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o altro beneficio o sostegno economico, al fine di adempiere gli obblighi esistenti, per esempio per l'esercizio, la manutenzione, l'ammodernamento o la costruzione delle istituzioni di ricerca interessate.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

- (30) I paesi terzi hanno adottato misure restrittive analoghe a quelle relative ai viaggi attraverso l'Unione da parte di diplomatici e funzionari consolari russi, nonché di membri del personale amministrativo, tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, o dei loro familiari. È pertanto opportuno estendere lo scambio di informazioni con tali paesi terzi su possibili violazioni delle pertinenti misure restrittive.

- (31) Il regolamento (UE) 2026/506 ha esteso il divieto di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 di soddisfare le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia e dei paesi partner elencati nel pertinente allegato del regolamento (UE) n. 833/2014, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell'Unione. Tali persone possono, tuttavia, essere ancora in grado di intentare azioni nelle giurisdizioni di paesi terzi in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso tali divieti, causando danni a cittadini di uno Stato membro o a persone giuridiche registrate a norma del diritto di uno Stato membro. È pertanto necessario estendere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici di uno Stato membro.

- (32) La legislazione e la prassi giudiziaria russe consentono alle persone di proporre un'azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la competenza a conoscere e a pronunciare sentenze di condanna nei confronti di imprese dell'Unione in relazione a contratti o operazioni interessate da misure restrittive dell'Unione. In effetti è dimostrato che le persone, le entità o gli organismi russi, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi russi, o che sono di proprietà o sotto il controllo di tali persone, entità o organismi, cercano o potrebbero cercare di avviare e perseguire i procedimenti giudiziari in relazione alle misure imposte a norma dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014, o cercano o potrebbero cercare di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze pronunciate nel corso di tali procedimenti giudiziari. Al fine di preservare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che quest'ultima intraprenda azioni per attenuare gli effetti di tali pratiche. In primo luogo, garantendo che i giudici dell'Unione possano emettere – oltre all'ingiunzione di astenersi dall'avviare determinati procedimenti giudiziari o di desistere dai procedimenti eventualmente già avviati – ingiunzioni di non cercare di eseguire, riconoscere o basarsi su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie, in qualsiasi giurisdizione, che siano stati o potrebbero essere ottenuti nell'ambito di tali procedimenti giudiziari. In secondo luogo, imponendo agli Stati membri di non riconoscere né eseguire alcuna ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa emessa da un organo giurisdizionale o autorità russi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte a norma dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione, l'ordinanza, il provvedimento riparativo, la sentenza o altra decisione giudiziaria in questione siano resi o meno a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa.

- (33) La decisione (PESC) 2026/...⁺ proroga i termini applicabili a talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non vige più e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti "paesi ostili", compresi gli Stati membri. Tale situazione ha portato alla persistente minaccia del blocco di attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un loro ritiro ordinato. In tale contesto, si consiglia fortemente alle imprese dell'Unione di adottare tutte le misure possibili per liquidare le attività commerciali in Russia e non avviarne di nuove. Purtroppo, nuove legislazione, sentenze di organi giurisdizionali e prassi giudiziarie in Russia hanno reso ancora più difficile per gli operatori dell'Unione procedere a un ritiro ordinato dal mercato russo. È pertanto opportuno prorogare le deroghe per il disinvestimento al fine di consentire alle imprese dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. Tale proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga dei termini.

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 10016/26.

(34) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(35) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;"
- 2) all'articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;"
- 3) l'articolo 3 decies è così modificato:
 - a) il paragrafi 3 ter ter è soppresso;
 - b) il paragrafo 3 ter quater è sostituito dal seguente:

"3 ter quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all'importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all'uso esclusivo in Ungheria."

c) è inserito il paragrafo seguente:

"3 ter octies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2603, 2604, 2607, 2616, 2817, 2819, 3803, 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7901, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al ... [*GU: tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*] di contratti conclusi prima del ... [*GU: data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

d) il paragrafo 3 quater octies è soppresso;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.";

4) l'articolo 3 duodecies è così modificato:

a) il paragrafo 3 bis duodecies è soppresso;

b) al paragrafo 5 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) beni che rientrano nei codici NC 7615 10, NC 8414 51, NC 8414 60, NC 8422 30 e NC 8423 10;"

c) il paragrafo 5 octies è sostituito dal seguente:

"5 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell'allegato XXIII, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.";

5) all'articolo 3 quaterdecies è aggiunto il paragrafo seguente:

"11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia, nonché la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, o di qualsiasi altro servizio connesso, dopo aver accertato che:

a) i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un'autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali;

- b) i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un'entità che agisce per conto di tali autorità durante il periodo di custodia, gestione e deposito dei beni, fino alla loro eventuale vendita;
- c) le operazioni di cui alla lettera b) non comportano, direttamente o indirettamente, alcun pagamento o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi o stabiliti in Russia.";

6) all'articolo 3 quaterdecies bis è inserito il paragrafo seguente:

"3. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, gli importatori a non apportare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo di cui al paragrafo 1, secondo comma, dopo aver accertato che:

- a) i prodotti petroliferi in questione sono destinati all'approvvigionamento di una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di un paese o territorio d'oltremare associato all'Unione ai sensi dell'articolo 198 di tale trattato;

- b) a causa dei particolari vincoli geografici, logistici o di approvvigionamento specifici di tali regioni, paesi o territori, sussiste un rischio comprovato di interruzione o grave perturbazione dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi; e
- c) non sono disponibili fonti alternative per garantire la continuità dell'approvvigionamento della regione, del paese o del territorio interessato in condizioni sostenibili dal punto di vista economico e logistico.";

7) l'articolo 3 quindices è così modificato:

a) al paragrafo 6 ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX, parte A, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"11 bis. L'applicazione della procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio di cui al paragrafo 11, incluso il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell'allegato XXVIII sono sospese dal ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] al 14 luglio 2027.

11 ter. Entro il 15 gennaio 2026, sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 25 giugno 2026 e comunica al Consiglio il nuovo prezzo calcolato.

Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio riesamina il tetto sui prezzi e può decidere in merito a una proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione volta a modificare l'allegato XXVIII. Il tetto sui prezzi modificato si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore di tale modifica dell'allegato XXVIII.

In mancanza di una decisione del Consiglio, il tetto sui prezzi applicabile rimane in vigore.

A decorrere dal 15 luglio 2027 riprende l'applicazione della procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio di cui al paragrafo 11.";

8) all'articolo 3 quindicies ter è inserito il paragrafo seguente:

- "5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del presente regolamento all'interno del territorio dell'Unione, se i beni sono originari della Russia o esportati dalla Russia, dopo aver accertato che:
- a) i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un'autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali;
 - b) i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un'entità che agisce per conto di tali autorità.";

9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 octodecies bis

1. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro o da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per gas naturale liquefatto (GNL) che rientra nel codice NC ex 8901 20 è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito.

La notifica all'autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del venditore e dell'acquirente;
 - b) se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione;
 - c) il numero di identificazione IMO della nave; e
 - d) l'indicativo di chiamata della nave.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 1 entro una settimana dalla notifica.
3. Sulla base di una valutazione da parte della Commissione delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio riesamina entro il ... *[GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]*, se debba entrare in vigore un divieto di cui ai paragrafi da 4 a 9.
4. A decorrere dalla data stabilita dal Consiglio a norma del paragrafo 10, ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna per GNL che rientrano nel codice NC ex 8901 20, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.

5. Conformemente al paragrafo 4, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20:
- a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di successiva diversione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
 - b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di cui alla lettera a).
6. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 5 che acquistano navi cisterna per GNL devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui alla lettera a) di tale paragrafo.
7. Le fasi di cui al paragrafo 5, lettera a), tengono conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili al momento della vendita o del trasferimento.

8. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o da parte di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20 prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
9. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 8 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave:
- a) si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 8 in ogni rivendita o trasferimento ulteriore; e
 - b) in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l'acquirente della nave a includere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 8 e dal presente paragrafo.
10. I paragrafi da 4 a 9 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento che deve essere adottato dal Consiglio su una proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di cui al paragrafo 3.";

10) all'articolo 3 novodecies bis è aggiunto il paragrafo seguente:

- "5. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano al trasporto per nave, o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti elencati all'allegato XXIX, parte B, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
6. Fatto salvo il paragrafo 5, il paragrafo 1 non si applica fino al ... [GU: inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e in seguito per periodi successivi di un anno, salvo diversa decisione del Consiglio a seguito di un riesame annuale, ai trasferimenti e, se del caso, agli acquisti relativi a tali trasferimenti che siano destinati a paesi terzi qualora sia il trasferimento che l'acquisto siano effettuati nell'ambito di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2022 la cui durata sia superiore a un anno e che non siano stati modificati successivamente a tale data, a meno che detta modifica non si limiti a:
- a) ridurre i quantitativi contrattuali;
 - b) ridurre i prezzi e le commissioni, per quanto riguarda i contratti di acquisto;
 - c) modificare le clausole di riservatezza;
 - d) modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione;

- e) modificare gli indirizzi delle parti contraenti;
- f) trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate;
- g) introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali; o
- h) per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna, per quanto riguarda i contratti di acquisto.

L'esenzione temporanea dal divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai trasferimenti di GNL di cui al primo comma del presente paragrafo si applica, in un dato anno, solo fino al volume annuo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia nel 2025 trasferito da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'articolo 13 nell'ambito dei contratti a lungo termine esistenti di tale persona, entità o organismo, come specificato al primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla sua destinazione. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che trasferiscono GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano entro il ... [GU: *inserire la data corrispondente a un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*] i pertinenti volumi storici alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e detto Stato membro comunica tali informazioni alla Commissione senza indebito ritardo.

Le misure previste al presente paragrafo sono riesaminate periodicamente.

Entro il ... [GU: inserire la data corrispondente a 11 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e successivamente ogni 12 mesi, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure di cui al presente paragrafo. Tale valutazione può essere presentata anticipatamente qualora la Commissione lo ritenga giustificato.

Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio riesamina annualmente e senza indebito ritardo il funzionamento delle misure di cui al presente paragrafo, alla luce dei loro effetti economici e degli obiettivi del presente regolamento .

A seguito del riesame, il Consiglio può decidere, su proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione, di abbreviare, prorogare o revocare l'esenzione temporanea di cui al presente paragrafo, tenendo conto dell'efficacia del divieto di cui al presente articolo, nonché delle situazioni specifiche di taluni Stati membri e della situazione economica delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 13.

Entro il ... [GU: inserire la data corrispondente a un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e successivamente ogni tre mesi, le persone fisiche o giuridiche, gli organismi e le entità di cui all'articolo 13 che trasferiscono o acquistano, in relazione a tale trasferimento, GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna spedizione, nella misura in cui siano disponibili, per il trasferimento o l'acquisto in relazione a tale trasferimento che tale Stato membro comunica senza indebito ritardo le medesime informazioni alla Commissione :

- a) numero di riferimento del carico o numero della polizza di carico;
- b) numero IMO della nave, nome, Stato di bandiera e tipo di vettore;
- c) data, porto e terminale di carico e scarico;
- d) destinazione finale;
- e) volume caricato e scaricato;
- f) durata del contratto;
- g) valore contrattuale per carico e ricavi lordi relativi a ciascuna spedizione;
- h) nome dell'acquirente e del beneficiario finale;
- i) nome del venditore e dello speditore.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del pertinente diritto nazionale.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore di tali informazioni classificate.";

- 11) l'articolo 3 novodecies ter è così modificato:

"Articolo 3 novodecies ter

A decorrere dal 1° gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia, o a persone giuridiche, entità o organismi la cui proprietà è detenuta per oltre il 50 % o che sono controllati, direttamente o indirettamente, da un cittadino russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia.

Dopo il 1° gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.";

- 12) all'articolo 3 vicies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

- "h) fornire servizi a navi designate a norma delle lettere da a) a g), tra cui servizi di bunkeraggio e rimorchio; o
- i) effettuare trasbordi da nave a nave con le navi designate a norma delle lettere da a) a h).";

13) l'articolo 5 bis bis è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2027, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;"

b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis) In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2027, da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.";

14) all'articolo 5 bis quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XLIV e che sono state inserite in tale allegato il giorno ...[GU: data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] o successivamente, alle condizioni che tale autorità competente ritiene appropriate e dopo aver accertato che:

- a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con un'entità elencata nell'allegato XLIV;
- b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato XLIV per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata;

- c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.

Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

9. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni con l'entità elencata alla voce 4 dell'allegato XLIV, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione dell'operazione è necessaria per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell'Unione sulla base di un diritto di opzione di vendita (put) concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.";

15) all'articolo 5 bis quinquies è aggiunto il paragrafo seguente:

- "4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XLV e che sono state inserite in tale allegato il giorno ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
- a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato XLV;
 - b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato XLV per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata/o;

- c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.

Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.";

- 16) all'articolo 5 bis sexies sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le raffinerie elencate nella parte D dell'allegato XLVII. La parte D dell'allegato XLVII elenca le raffinerie in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzate:

- a) per la lavorazione o la raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o la miscelazione di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, oppure di prodotti minerali, originari della Russia; o

- b) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263.

2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 2 bis si applica in relazione alla voce 1 dell'allegato XLVII, parte D, a decorrere dal ... [GU: *data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 6 mesi*]. Entro il [GU: *data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 3 mesi*] la Commissione riferisce al Consiglio in merito alla sua valutazione dell'opportunità di mantenere l'inserimento di cui alla voce 1 nell'elenco di cui all'allegato XLVII, parte D.";

17) all'articolo 5 bis septies, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per:";

18) all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A decorrere dal ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 1 mese], tale divieto si applica anche al caso delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che prestano qualsiasi altro servizio per le cripto-attività quale definito nel regolamento (UE) 2023/1114.";

19) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 ter quater

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nel paese terzo elencato nell'allegato LVII, che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.

2. Sono compresi nell'allegato LVII solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la prestazione di servizi di cripto-attività o di impedire alle piattaforme di scambiare o trasferire cripto-attività, vanificando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese elencato nell'allegato LVII e che lo erano prima della data pertinente indicata in tale allegato.";

20) all'articolo 5 nonies è aggiunto il paragrafo seguente:

- "3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV e che sono state inserite in tale allegato il giorno ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
 - a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, entità o organismo elencata/o nell'allegato XIV;

- b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato XLV per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata/o;
- c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.

Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.";

21) all'articolo 5 quindicies è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alla fornitura di un sistema telematico di prenotazione quale definito nel regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*, o di qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.

* Regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj>).";

22) l'articolo 5 unvicies è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, da parte dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European X-Ray Free-Electron Laser Facility* - EuXFEL), dell'Impianto di ricerca sugli antiprotoni e gli ioni in Europa (*Facility for Antiproton and Ion Research in Europe* - FAIR) e dell'Impianto europeo di radiazione di sincrotrone (*European Synchrotron Radiation Facility* - ESRF), purché tali donazioni, tali benefici economici o tale sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, si basino su accordi internazionali con il governo della Federazione russa.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 o 3 bis, entro due settimane dal rilascio.";

23) all'articolo 5 tervicies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri informano il Consiglio, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera dei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.";

24) all'articolo 7 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. L'obbligo della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), è sospeso a decorrere dal ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] fino al 14 luglio 2027.";

25) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2027, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.";

26) all'articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all'articolo 13, lettera d), in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che ha proposto l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tali entità od organismi.";

27) all'articolo 11 quater il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all'articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o ai sensi della normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice russo o da un'autorità russa sulla base di altra disposizione di legge della Federazione russa, secondo cui una persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento.";

28) l'articolo 11 quater bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 quater bis

1. Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter, laddove una persona di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente regolamento abbia avviato dinanzi a un giudice russo, in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria o abusivamente in applicazione dell'articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di una normativa russa equivalente, o a norma di un'altra disposizione di legge della Federazione russa, o vanificando le misure restrittive dell'Unione, un procedimento contro una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del presente regolamento in relazione a un contratto o un'operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del presente regolamento ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, un'ordinanza che imponga alla persona di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente regolamento, di:
 - a) astenersi dall'avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato; oppure
 - b) non cercare di fare osservare, riconoscere o invocare un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, in qualsiasi giurisdizione, già ottenuti o che potrebbero essere ottenuti in tali procedimenti giudiziari.

2. L'inosservanza dell' ordinanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporta sanzioni pecuniarie inflitte dal giudice proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe subire la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), come conseguenza di tale violazione. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui all'articolo 13, lettera c) o d), che hanno presentato la richiesta di ordinanza.";

29) l'articolo 12 ter è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2027, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII fino al 31 dicembre 2027, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento summenzionato.";

c) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2027 qualora l'importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

d) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2 bis. In deroga all'articolo 5 quindices, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2027 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

- 30) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 31) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 32) l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 33) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 34) l'allegato XXIX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 35) l'allegato XLII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 36) l'allegato XLIV è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 37) l'allegato XLV è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- 38) l'allegato XLVII è modificato in conformità dell'allegato IX del presente regolamento;
- 39) è aggiunto l'allegato LVII in conformità dell'allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) la voce 581 è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
"581.	SFT LLC Denominazione locale: Общество с Ограниченной Ответственностью "СФТ" (ООО "СФТ") Alias: Limited Liability Company SFT; CFT; ООО SFT; Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu SFT	Indirizzo/i: 115114, Moscow, Zamoskvorechye Municipal District, Kozhevnickeskaya Str., 10, Building 1, Russian Federation Telefono: +7 (495) 995-71-08 Sito web: https://cftech.ru/ Email: info@cftech.ru Numero di registrazione: 7725842590 (codice fiscale/n. INN)	18.12.2023";

2) sono aggiunte le voci seguenti:

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
"922.	LLC NTK Denominazione locale: ООО НТК	Indirizzo: Room 3, Building 1, Lenin Avenue 21, 428003 Cheboksary, Chuvash Republic, Russian Federation Numero di registrazione: 1215232483 (n. INN)	+
923.	Asialink Logistics LLC Alias: Aziyalink Logistics LLC; Asialink Shanghai Intl Logistics Co. Ltd Denominazione locale: ООО Азиялинк Логистикс	Indirizzi: Office 250, Floor 3, Butlerova Str. 17, 117342 Moscow, Russian Federation; Office 229, Sheremetyevskoye Highway 6K, 141426 Khimki, Moscow Oblast, Russian Federation Telefono: +8 800 222 75 52 Sito web: https://asi-log.com ; https://asialink-logistics.com Email: request@asi-log.com Numero di registrazione: 9728024860 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
924.	LLC Korvet SPB Denominazione locale: ООО Корвет СПб	Indirizzo: Office 79, Building B, Ivana Fomina Str. 6, 194295 Saint Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 812 2143858 Sito web: http://corvetspb.ru Email: info@corvetspb.ru Numero di registrazione: 7802537882 (n. INN)	+
925.	Pixel Devices Limited	Indirizzo: 16/F, New Hennessey Tower, 263 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong Telefono: +852 3959 8125 Sito web: http://pixel-devices.com Email: info@pixel-devices.com Numero di registrazione: 2569276 (TRN); 68097356 (BRN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
926.	Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi	Indirizzi: No. 9, Block A, Selenium Retro 9, Chobancheshme e5 No. 16/1, Atakoy 7-8-9-10 District, 34203 Bakirkoy, Istanbul, Republic of Türkiye; No. 18/20/1 Beyazit Mahallesi Kalcilar Sokak, 34126 Fatih, Istanbul, Republic of Türkiye Telefono: +90 501 000 00 47 Sito web: https://www.mastelmakina.com Email: info@mastelmakina.com Numero di registrazione: 145225-5	+
927.	LLC TMK Alias: LLC Trademicrocomponent Denominazione locale: ООО ТМК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДМИКРОКОМПОНЕНТ	Indirizzo: Room V, Office 25b, Building 13, Floor 8, Akademika Koroleva Str., Municipal District Ostankinsky, 129515, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 985 6823802 Sito web: www.tmc-msc.ru Email: info.@tmc-msc.ru Numero di registrazione: 9717092033 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
928.	LLC KB LIS Alias: LLC CB Lis Denominazione locale: ООО КБ Лис	Indirizzo: Office 511, 17 Vsevolozhsky Avenue, 188640 Vsevolozhsk, Leningrad Oblast, Russian Federation Telefono: +7 812 2141287 Sito web: http://kblis.ru Email: sales@kblis.ru Numero di registrazione: 4706059162 (n. INN)	+
929.	RLVT Tula Alias: LLC Russian Laboratory of Air Transport; Russian Air Transport Laboratory LLC; LLC Russkaya Laboratoriya Vozdushnogo Transporta Denominazione locale: ООО РЛВТ	Indirizzo: Office 3, Building 3d, Ryazanskaya Str., 300026, Tula Oblast, Tula City, Russian Federation Telefono: +7 953 9599991 Email: company@ovod71.ru Numero di registrazione: 7100027464 (n. INN); 1227100012369 (OGRN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
930.	OKB Astron Alias: OKB Astron JSC; JSC Optical and Mechanical Design Bureau Astron; AO OKB ASTRON Denominazione locale: AO ОКБ Астрон	Indirizzi: Room 3, Artema Str. 2b, 283086 Donetsk City, Donetsk Temporarily Occupied Territory, Ukraine; Parkovaya St. 1, 140080 Lytkarino, Moscow Oblast, Russian Federation Telefono: +7 495 2151382; +7 495 2151379 Sito web: https://astrohn.ru/ Email: info@astrohn.ru Numero di registrazione: 5027224977 (n. INN)	+
931.	Xiefeng (HK) Int'l Electronics Ltd. Denominazione locale: 攜豐(香港)國際電子有限公司	Indirizzo: Room A, 3/F, Wing Tat Commercial Building, 121-125 Wing Lok Str., Sheung Wan, Hong Kong Numero di registrazione: 37624249 (BRN); 1108242 (TRN)	+
932.	Corp-Link International Forwarding Ltd. Denominazione locale: 聯盈國際物流有限公司	Indirizzo: Flat A1, 2/F Wing Cheung Industrial Building, 58-70 Kwai Cheong Road, Hong Kong Sito web: www.corplink-logistics.com Numero di registrazione: 50664436 (BRN); 1336155 (TRN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
933.	Dalian Unimatic Trading Co. Ltd. Alias: Dalian Youmante Trading Co. Ltd Denominazione locale: 大连尤曼特贸易有限公司	Indirizzo: Room 321-01, 3rd Floor, No. 199 Zhuangda Road, Changsheng Str., Zhuanghe City, Dalian City, Liaoning Province, People's Republic of China Numero di registrazione: 91210283MAC567EQ70 (USCC)	+
934.	Altegrity LLC Denominazione locale: ООО Альтегрити	Indirizzo: Office 1TS, Building 11, 4th Magistralnaya Str., Khoroshevsky Municipal District, 123308 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 9847144 Numero di registrazione: 7716619740 (n. INN); 5087746394269 (OGRN)	+

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
935.	Shenzhen Yilian Technology Development Co. Ltd Denominazione locale: 深圳市易连科技开发有限公司	Indirizzo: Floor 6, Building 5, Rundongsheng Industrial Zone 467, Xixiang Section of National Highway 107, Longteng Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, 518100 Shenzhen, Guangdong Province, People's Republic of China Telefono: +86 13392854255 Sito web: https://www.e-lines.cn/ Email: info@e-lines.cn Numero di registrazione: 91440300061413490Q (USCC)	+
936.	KCONE International Trade Ltd. Denominazione locale: 鯤宸國際貿易有限公司	Indirizzo: Room 101A, 1/F Genplas Industrial Building, 56 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Numero di registrazione: 75088396 (BRN); 3256373 (TRN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
937.	Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi	Indirizzo: Ataköy 7. 8. 9. 10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E5 Yanyol Caddesi, No:22/1, Nef22 A Blok, Daire No: 227, 34158 Bakırköy, Istanbul, Republic of Türkiye Sito web: www.alfatrex.com.tr Numero di registrazione: 411319-5	+
938.	Guangzhou Feiren Logistics Co. Ltd. Alias: Feiren Logistics (Guangzhou) Co. Ltd Denominazione locale: 广州市飞仁物流有限公司	Indirizzi: Room 106, 1st Floor, Dishen Warehouse, No. 221 Tongjia Road, Tongde Str., Baiyun District, 510405 Guangzhou, People's Republic of China Telefono: +86 36513456 Numero di registrazione: 91440101687679653R (USCC)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
939.	LLC Exima MSK Alias: Eksima MSK Denominazione locale: ООО ЭКСИМА МСК	Indirizzo: Apartment 64, Building 1, Gorbunova Str. 17, Mozhaisky Municipal District, 121596 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 5454686 Sito web: https://exima-msk.com/ Email: info@exima-msk.com Numero di registrazione: 9731097379 (n. INN), 1227700483350 (OGRN)	+
940.	Newton-ITM LLC Alias: Nyuton-ITM; Neyuton ITM; LLC Neyuton ITM; Engineering Center SDM LLC Denominazione locale: ООО НЬЮТОН-ИТМ	Indirizzi: Room 4N/3, Office 303, Building 31, Mira Avenue 102, 129626, Moscow, Russian Federation; Workshop 11a, Tsentralnaya Str., 81 Novoseltsovo Village, Mytishchi, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 280 05 88 Sito web: https://www.newton-itm.com/ Email: newton-itm@newton-itm.com ; info@newton-itm.com Numero di registrazione: 5032295067 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
941.	JSC Elecond Alias: JSC Elecond Denominazione locale: АО Электонд	Indirizzo: Kalinina Str. 3, 427968 Sarapul, Russian Federation Telefono: +7 341 4729989; +7 341 4729977 Sito web: https://elecond.ru/ Email: elecond-market@elcudm.ru Numero di registrazione: 1827003592 (n. INN)	+
942.	LLC Uralshina Alias: LLC Ural Tire Plant; Uralskii Shinnyi Zavod Denominazione locale: ООО Уралшина	Indirizzo: Building 76, Blagodatskaya Str., Yekaterinburg, 620087, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation Telefono: +7 343 2641200; +7 343 2641256; +7 343 2641119 Sito web: https://uralshina.ru/ Email: shina@uralshina.ru ; sbit@uralshina.ru ; snab@uralshina.ru ; rabota@uralshina.ru Numero di registrazione: 6674134107 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
943.	LLC Metall Service Denominazione locale: ООО Металл Сервис	Indirizzo: Apartment 1, 60 Eletsкая Str., Tambov, 392009, Tambov Oblast, Russian Federation Telefono: +7 800 200 68 21 Sito web: https://mc24.ru/ Email: info@mc24.ru Numero di registrazione: 6829008267 (n. INN)	+
944.	LLC PE-5 Alias: LLC Polyezny Element-5 Denominazione locale: ООО ПЭ-5	Indirizzo: Block 1, Building 1, 2nd Karacharovskaya Str., 109202, Moscow, Russian Federation Sito web: www.pe-5.ru Numero di registrazione: 9721206357 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
945.	LLC NPP Inject Alias: LLC Research and Production Enterprise Inject, Nauchno-Proizvodstvennoe Predpriyatie Inzhekt Denominazione locale: ООО НПП "ИНЖЕКТ"	Indirizzo: Office 1, Building 3a, Elmashevskaya Str., Saratov, 410033, Saratov Oblast, Russian Federation Sito web: https://nppinject.ru/ Numero di registrazione: 6453142068 (n. INN)	+
946.	Chongqing Giaero Electrical Co. Ltd Alias: Chongqing Guihang Electrical Appliance Co., Ltd Denominazione locale: 重庆贵航电器有限公司	Indirizzi: No 68 Kecheng Road, Jiulongpo District, 400039 Chongqing, People's Republic of China; No 99 Kecheng Road, Jiulongpo District, 400039 Chongqing, People's Republic of China Telefono: +86 02368646608 Sito web: https://cqguihang.com/ Email: guihangcq@163.com Numero di registrazione: 91500107345943637F (USSC)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
947.	CoskunoZ Alabuga LLC Denominazione locale: ООО Джошкунуз Алабуга	Indirizzo: Building 4/2, Sh-2 Str. (Alabuga Special Economic Zone), Yelabuga City, Yelabuga Municipal District, Republic of Tatarstan, 423601, Russian Federation Telefono: +7 85557 53434 Sito web: https://www.coskunoZ.ru Email: alabuga@coskunoZ.ru Numero di registrazione: 1646033764 (n. INN)	+
948.	SSC Alabuga LLC Denominazione locale: ООО СМЦ Алабуга	Indirizzo: Building 4/5, Sh-2 Str. (Alabuga Special Economic Zone), Yelabuga City, Yelabuga Municipal District, Republic of Tatarstan, 423601, Russian Federation Telefono: +7 85557 53434 Numero di registrazione: 1646043603 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
949.	CETS LLC Alias: CETS LLC Coskunuz Engineering & Technological Solutions Denominazione locale: ООО Джетс	Indirizzo: Office 14, 5 Universitetskaya Str., Innopolis, 420500, Russian Federation Telefono: +7 85557 53434 Sito web: https://www.cets.ru/eng/ Email: info@cets.ru Numero di registrazione: 1683001288 (n. INN)	+
950.	AAA China Limited Alias: Shenzhen Wanma International Freight Forwarding Co., Ltd.	Indirizzo: Room 1201, Baihuo Plaza West Building, No. 3020 Shennan Road E, 518001 Shenzhen, People's Republic of China Telefono: +86 755 82192157 Sito web: https://www.aaalogisticsgroup.com/ Numero di registrazione: 91440300570016397Q (USCC)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
951.	Shenzhen Wanma International Freight Forwarding Co., Ltd. Alias: AAA China Limited Denominazione locale: 深圳市万马国际货物运输代理有限公司	Indirizzo: Room 1201, Baihuo Plaza West Building, No. 3020 Shennan Road E, 518001 Shenzhen, People's Republic of China Telefono: +86 755 82192157 Sito web: https://www.aaalogisticsgroup.com/ Numero di registrazione: 91440300MA5GJRF36 (USCC)	+
952.	Vik Test LLC Denominazione locale: ООО Вик Тест	Indirizzo: Volokolamskoye Shosse 116, Building 1, Floor 2, Room 261, 125371 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 499 3908869 Sito web: http://viktest.ru/ Email: info@viktest.ru Numero di registrazione: 7726383596 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
953.	JSC Tyazhmash Denominazione locale: АО Тяжмаш	Indirizzo: Building 13, Gidroturbinnaya Str., Syzran, 446010, Samara Oblast, Russian Federation Telefono: +7 8464 378109; +7 8464 378999; +7 8464 977577 Sito web: https://tyazhmash.com/en/ Email: info@tyazhmash.com Numero di registrazione: 6325000660 (n. INN)	+
954.	Luoyang Shennai Import & Export Trading Co., Ltd. Denominazione locale: 洛阳申耐进出口贸易有限公司	Indirizzi: Room 1101, Building 2, Beihang Science and Technology Park, Jiudu West Road, High-tech Zone, Luoyang, People's Republic of China; Block 302, Building 39, Area B3, China (Henan) Pilot Free Trade Zone (FZT), Luoyang, People's Republic of China Telefono: +86 13837997923 Sito web: https://www.luoyangsndl.cn/lianxi/ Email: luoyangsndl@163.com Numero di registrazione: 91410300MA46U5JD4J (USCC)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
955.	Suzhou Goodwill Machinery Equipment Co. Ltd. Alias: Suzhou Gedewei Machinery Equipment Co., Ltd.; Suzhou Godeway Machinery Equipment Co. Ltd. Denominazione locale: 苏州歌得维机械设备有限公司	Indirizzo: 21 Xiexin Road, New District, Suzhou City, 215163, Jiangsu Province, People's Republic of China Telefono: +86 189 12765130 Sito web: http://goodwillme.cn Email: info@goodwillme.cn Numero di registrazione: 91320505MA1WT5KL9D (USCC)	+
956.	Zepto Microwave and Chip Devices Assembly LLP	Indirizzo: Plot No. Cp 09, Sector 08, Manesar, Gurugram, 122052, Haryana, Republic of India Sito web: http://zeptomicrowave.com/contact.php Email: support@zeptomicrowave.com; richagarg@zeptomicrowave.com Numero di registrazione: AAJ-2354 (Trade Register Number)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
957.	Dalian Unitech Trading Co. Ltd. Alias: Dalian Unitek Trading Co., Ltd, Dalian Unitec Trading Co., Ltd Denominazione locale: 大连尤尼泰克贸易有限公司	Indirizzo: 38A-34, Fuqian Road, Yangjia Manchu Township, Wafangdian city, Liaoning Province, Dalian City, People's Republic of China Numero di registrazione: 91210242MACN44NL0X (USCC)	+
958.	ZENIT LLC Denominazione locale: ООО ЗЕНИТ	Indirizzo: Building 7, Room 529, Dimitrova Avenue, Novosibirsk, 630132, Russian Federation Telefono: +7 916 6726258 Numero di registrazione: 7708317135 (n. INN)	+
959.	Nova Proekt LLC Alias: Nova Project LLC Denominazione locale: Нова проект Жоопкерчилиги чектелген коому	Indirizzo: Ibraimov Str. 115, Sverdlov District, 720001, Bishkek, Kyrgyz Republic Numero di registrazione: 00908202210145 (TIN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
960.	JSC Trek Denominazione locale: АО Трэк	Indirizzo: Office 54, Room 1, Building 1-n, Aleksandra Matrosova Str., Saint Petersburg, 194100, Russian Federation Numero di registrazione: 7731374420 (n. INN)	+
961.	Yiwu Weishuo Import and Export Co., Ltd. Denominazione locale: 义乌市卫硕进出口有限公司	Indirizzo: Floor 30, Suite B, Bingwang Road, 3004-1, Jinhua, 321000, People's Republic of China Numero di registrazione: 91330782MA7L2R37X9 (USCC)	+
962.	Interlink Freight Agency LLC	Indirizzo: Office CMT1070, Cargo Village, Cargo Mega Terminal, Dubai International Airport, Dubai, United Arab Emirates Telefono: +971 55 7910800 Sito web: https://interlinkgulf.com/ Email: info@interlinkgulf.com Numero di registrazione: 1028186 (TRN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
963.	LLC Rama Group Denominazione locale: Рама Групп жоопкерчилиги чектелген коому	Indirizzo: Gogol Str. 28, Sverdlov District, 720021, Bishkek, Kyrgyz Republic Numero di registrazione: 02002202310071 (TIN)	+
964.	Shisan Ltd. Alias: Shisan LLC Denominazione locale: Шисан жоопкерчилиги чектелген коому	Indirizzo: Gogol Str. 28, Sverdlov District, 720021, Bishkek, Kyrgyz Republic Numero di registrazione: 02207202210262 (TIN)	+
965.	RBG Solutions FZE Denominazione locale: آر بي جي للحلول م م ح	Indirizzo: Business Centre, Sharjah Publishing City Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Numero di registrazione: 4203387.01 (numero di licenza)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
966.	TOO TauKZ Alias: TOO TawKZ; TauKZ LLP; TawKZ LLP Denominazione locale: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТайКЗ"	Indirizzo: Building 19, Amangeldi Imanov Str., Baikonur District, 10005 Astana City, Republic of Kazakhstan Telefono: +7 7021041735 Sito web: www.taw.kz Email: sales@taw.kz Numero di registrazione: 230540019530 (BIN)	+
967.	JSC Berg AB Denominazione locale: АО Берг АБ	Indirizzi: 12th Floor, Sadovniki Str. 2, 115487 Moscow, Russian Federation; Unit 2, Building 1, Sadovniki Str. 4, 115487 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 2233070 Sito web: https://bergab.ru/ Email: skf@bergab.ru ; bergab@yandex.ru Numero di registrazione: 7725237190 (n. INN)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
968.	KBR Tekhnologii TOO Alias: KBR Technologies LLP Denominazione locale: TOO КБР-ТЕХНОЛОГИИ	Indirizzo: Ul. G. Musrepova Str. 34B Petropavl, Republic of Kazakhstan Telefono: +7 7773256532 Numero di registrazione: 220540015774 (BIN)	+
969.	Falcon Toolings	Indirizzo: 205-1 and 2, Kuttai Thottam, Kalapatti, 641048 Coimbatore, Tamil Nadu, Republic of India Telefono: +91 422 2666156 Sito web: https://www.falcontoolings.in/ ; https://www.falcontoolings.com/ Email: sales@falcontoolings.com Numero di registrazione: 33AAAFF7255L1ZC (GST No)	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
970.	Suvari Global Endustriyel Ekipmanlar İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi	Indirizzo: Summer Park Sitesi A D13, No. 8A Oba Mahallesi, 225 Sokak, Alanya, 07400, Antalya, Republic of Türkiye Numero di registrazione: 26722 (Trade Register Number), 7881047729 (TIN)	+
971.	Uzay Group Dis Ticaret Limited Sirketi Alias: Uzay Group Havacilik Ve Dis Ticaret Limited Sirketi	Indirizzo: Akbati Avm A Blok D:314 No:6 Koza Mahallesi 1655, Sokak Esenyurt, 34538 Istanbul, Marmara, Republic of Türkiye Telefono: +90 212 8525355 Sito web: www.uzaygroup.com.tr Email: info@uzaygroup.com.tr Numero di registrazione: 985592 (trade register number (Istanbul Merkez))	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
972.	CJSC Marine Bridge and Navigation Systems Denominazione locale: АО МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	Indirizzo: 19 Promyshlennaya Str., 198095 Saint-Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 812 3203840 Sito web: https://mnsspb.ru/ Email: mns@mnsspb.ru Numero di registrazione: 7805013333 (n. INN)	+".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nella parte A, categoria III, parte 1 (Telecomunicazioni), sezione X.A.III.101 (Apparecchiature di telecomunicazione), sono aggiunte le voci seguenti:
 - "j. Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:
 - a. assumere il controllo e il comando di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aerial Vehicles – "UAV") ;
 - b. deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di UAV;
 - c. utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dagli UAV per interferire con il loro funzionamento.

Nota tecnica:

I sistemi e le apparecchiature possono includere disturbatori di radiofrequenza, analizzatori di protocollo, sistemi e apparecchiature per lo spoofing di segnale, sistemi per la presa di controllo, antenne direzionali, piattaforme SDR (Software Defined Radio), moduli per la guerra elettronica e software o firmware di controllo associati specificamente adattati per applicazioni anti-UAV.";

2) nella parte A, categoria IX, sono inserite le sezioni seguenti:

"X.C.IX.018 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 °C) e temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 °C); e
- b. conformi a tutti i parametri seguenti, misurati conformemente alla norma ASTM E595 o a "norme equivalenti":
 1. 'perdita di massa totale' (TML) pari o inferiore a 1,0 %; e
 2. 'materiale condensabile volatile raccolto' (CVCVM) pari o inferiore a 0,10 %.

Note tecniche:

1. *Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.018, la 'perdita di massa totale' (TML) è la riduzione percentuale della massa del campione causata dalla volatilizzazione di materiali in condizioni di vuoto e temperatura specifiche, secondo la norma ASTM E595 o "norme equivalenti".*

$$TML (\%) = \frac{M_i - M_f}{M_i} \times 100$$

dove:

M_i = massa iniziale del campione

M_f = massa finale del campione dopo l'esposizione al vuoto

2. *Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.018, il 'materiale condensabile volatile raccolto' (CVCM) è la percentuale di materiale volatile degassificato da un campione di prova che si condensa su un collettore specifico mantenuto a temperatura controllata.*

$$CVCM (\%) = \frac{M_c}{M_i} \times 100$$

dove:

M_c = massa raccolta sulla piastra di condensazione

M_i = massa iniziale del campione

X.C.IX.019 Polvere di nichel, nichel metallo e leghe di nichel con un contenuto di nichel puro pari o superiore al 50 % in peso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.020 Polvere di berillio con un contenuto di berillio puro pari o superiore al 50 % in peso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.";

3) nella parte A, categoria VII (Materiale aerospaziale e propulsione), sono inserite le sezioni seguenti:

"X.A.VII.004 Servomotori con un rapporto coppia/peso pari o superiore a 0,16.

Nota tecnica:

*Il rapporto coppia/peso è calcolato considerando la coppia in kgf*cm e il peso in g.*

X.A.VII.005 Sistemi di lancio per aeromobili senza equipaggio (*Unmanned Aerial Vehicles* – "UAV") e loro parti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VII.006 Apparecchiature di supporto a terra per aeromobili senza equipaggio (*Unmanned Aerial Vehicles* – "UAV").

X.A.VII.007 Sistemi di 'terminazione del volo' e loro componenti appositamente progettati.

Nota: *nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di 'terminazione del volo', compresi i modi operativi criptati.*

Note tecniche:

1. *Ai fini della presente autorizzazione, la 'terminazione del volo' può comportare la discesa controllata, l'autodistruzione dell'UAV o del missile o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.*
2. *Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.*

X.D.VII.003 "Software" per l'"utilizzo" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.006 o X.A.VII.007."

ALLEGATO III

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Data di applicazione
"Joint Stock Company Commercial Bank Energobank	+
Joint Stock Company Bank Finservice	+
Commercial Bank Moskommertsbank	+
Joint Stock Company Ingo Bank	+
Joint Stock Company Realist Bank	+
Joint Stock Company Bank United Capital	+
Joint Stock Company Togliattikhibank	+
Limited Liability Company Cifra bank	+
Joint Stock Company Databank	+
Joint Stock Commercial RosDorBank	+
Public Joint Stock Company YUG-Invest Bank	+
Joint Stock Company Auto Finance Bank	+
Commercial bank Renaissance Credit (Limited Liability Company)	+
Public Joint Stock Company Commercial Bank Primorye	+
Public Joint Stock Company Transcapitalbank	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 20 giorni.

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Data di applicazione
Joint Stock Company Bank National Standard	+
Public Joint Stock Company National Bank Trust	+
Public Joint Stock Company Chelindbank	+
Joint Stock Company Koshelev-Bank	+
Joint Stock Commercial Bank International Financial Club - MFK Bank	+
Joint Stock Commercial Bank Unistream	+
Joint Stock Company SPB Bank	+
Joint Stock Company Gazenergobank	+
Public Joint Stock Company Commercial Bank Center-Invest	+
Joint Stock Company Commercial Bank Modulbank	+
Limited Liability Company Bank Round	+
Joint Stock Commercial Bank Agropromcredit	+
Joint Stock Company Bank Accept	+
Joint Stock Company Interprogressbank	+
Joint Stock Commercial Bank Forshtadt	+
Joint Stock Company Belgorodsotsbank	+
Limited Liability Company CMRBank	+
Joint Stock Company Credit Ural Bank	+".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 20 giorni.

ALLEGATO IV

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) sono inserite le voci seguenti:

Codice NC	Nome del prodotto
“2603	Minerali di rame e loro concentrati
2604	Minerali di nichel e loro concentrati
2607	Minerali di piombo e loro concentrati
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati
2817	Ossido di zinco; perossido di zinco
2819	Ossidi e idrossidi di cromo
3803	Tallolio, anche raffinato
7001	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro, escluso il vetro di tubi catodici o altro vetro attivato della voce 8549; vetro in massa
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato
7003	Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7008	Vetri isolanti a pareti multiple
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Codice NC	Nome del prodotto
7011	Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7014	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm
7020	Altri lavori di vetro
7901	Zinco greggio
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705";

2) la voce del codice NC 4302 è sostituita dalla seguente:

Codice NC	Nome del prodotto
"ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), ad esclusione dello zibellino (<i>Martes zibellina</i>) anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303".

ALLEGATO V

L'allegato XXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XXIX

Parte A – Elenco dei prodotti e dei paesi terzi di cui all'articolo 3 quindices, paragrafo 6 ter, lettera b)

Ambito di applicazione dell'esenzione	Data di applicazione	Data di scadenza
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia	5 dicembre 2022	31 marzo 2028

Parte B – Elenco dei prodotti e dei paesi terzi di cui all'articolo 3 novodecies bis, paragrafo 5

Ambito di applicazione dell'esenzione	Data di applicazione	Data di scadenza
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di gas naturale liquefatto rientrante nella voce NC 2711 11 00, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia	+	31 marzo 2028
Trasporto via nave verso la Repubblica di Corea, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di gas naturale liquefatto rientrante nella voce NC 2711 11 00, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia	+	31 marzo 2028

".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

ALLEGATO VI

L'allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) La voce 629 è sostituita dalla seguente:

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
"629	STORMBRINGER (ex KRITI VIGOR)	9290397	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.4.2026";

2) sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
"652.	ALEKSEY KOSYGIN	9904546	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera c) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	+
653.	ANAYA	9326885	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
654.	LUCH	9317315	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera c) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	+
655.	DAKAR	9251743	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
656.	PALLADA	9250050	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
657.	SOLSTRAUM	9157014	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
658.	ERIDAN	9157002	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
659.	G.ROSSINI	9156981	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
660.	KORD ARCTIC	9036272	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
661.	KORSAKOV	8724793	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
662.	ABRAU	9422964	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
663.	BELLARIS	9332614	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
664.	FLINT WIND	9314179	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
665.	ZHUO YUAN	9408683	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
666.	DAPHNE V	9321677	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
667.	YEHOPE	9243320	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
668.	VASILY SURIKOV	9645023	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
669.	PORT OLYA-3	9481910	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera a) Trasporta beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina	+
670.	MIDVOLGA-3	9735141	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
671.	ORENBURG	9687992	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
672.	PIONEER	9255282	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
673.	ANDREY PERVOZVANNI Y	9255268	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
674.	AKKORD	9259599	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
675.	ADMIRAL	9274446	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
676.	KUMANA	9809538	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera h) Fornisce servizi alle navi designate a norma delle lettere da a) a g), quali servizi di bunkeraggio e di rimorchio	+
677.	BILAL BEY	8984848	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera h) Fornisce servizi alle navi designate a norma delle lettere da a) a g), quali servizi di bunkeraggio e di rimorchio	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
678.	BEBEK-E	7808401	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera h) Fornisce servizi alle navi designate a norma delle lettere da a) a g), quali servizi di bunkeraggio e di rimorchio	+
679.	LADY JASMINE	1031537	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera h) Fornisce servizi alle navi designate a norma delle lettere da a) a g), quali servizi di bunkeraggio e di rimorchio	+
680.	OCEAN FORTUNE 18	1064493	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera h) Fornisce servizi alle navi designate a norma delle lettere da a) a g), quali servizi di bunkeraggio e di rimorchio	+
681.	VIRENT	9332171	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
682.	ABINSK	9303869	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente	+
683.	ALEXANDER NEVSKIY	9356610	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
684.	IRTYSH	9664976	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
685.	KRASNODAR	9296781	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente	+
686.	SANRAYZ	8862935	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
687.	SVYATOI KNYAZ VLADIMIR	9838864	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
688.	ALBEDO	9213313	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+
689.	PERUN	9582776	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.	+
690.	IRKUTSK	9419084	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.	+

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
691.	DAMAS WAVE	8915299	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera d) È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.	+
692.	TAVIAN	9147447	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale.	+".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

ALLEGATO VII

L'allegato XLIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) è soppressa la voce seguente:

	Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
"8.	Yelo Bank (Azerbaijan)	14.5.2026";

2) è aggiunta la voce seguente:

	Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
"9.	CJSC Eco-Islamic Bank (Kyrgyzstan)	+".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 20 giorni.

ALLEGATO VIII

L'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nella Parte A (Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014), sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
"Rapira	+
Aifory Pro (Sooty Ltd.)	+
ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)	+
WhiteBird	+
NoOnecrypto INC.	+
Tradex (Brightum LLC)	+
Monease Ltd	+
BitPapa	+
Exnode, Exnode Pay (Arvix)	+
HTX (HUOBI GLOBAL SA)	+
EXMO Ltd	+
Chinggis Khaan Bank	++
Sberbank India	++
India VTB	++
A7 Nigeria	++
A7 Africa	++
PilotFinance Ltd	++",

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 30 giorni.

++ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 20 giorni.

2) nella Parte C (Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento), sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
"Vistula Delta Global FZE	+
Estrella Integrated FZE	+
Linglong Trading Group FZE	+
Arcadia International FZE	+
Nexus Oil Trading FZCO	+".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 20 giorni.

ALLEGATO IX

L'allegato XLVII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nella Parte A – Elenco dei porti e delle chiuse in Russia, sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
"8.	Olya	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, lettera a): È utilizzato per il trasferimento di aeromobili senza equipaggio (<i>Unmanned Aerial Vehicles</i> – "UAV") o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina	+
9.	Vysotsk	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, lettera c): È utilizzato per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	+";

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

2) nella Parte B (Elenco degli aeroporti), sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
"7.	Sheremetyevo Airport	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2, lettera b) È utilizzato per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina	+
8.	Ulyanovsk-Vostochny Airport	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2, lettera b) È utilizzato per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina	+
9.	Rostov-on-Don Platov Airport	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2, lettera b) È utilizzato per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina	+
10.	Mineralnye Vody Airport	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2, lettera b) È utilizzato per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina	++;

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

3) è aggiunta la parte seguente:

"Parte D – Elenco delle raffinerie situate in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia

	Nome	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
1.	Kulevi Oil Refinery, Georgia	Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2 bis, lettera a) È utilizzata per la lavorazione o raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o miscelazione di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, oppure di prodotti minerali, originari della Russia. Articolo 5 bis sexies, paragrafo 2 bis, lettera b) È utilizzata in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263	+

".

+ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 6 mesi.

ALLEGATO X

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO LVII

Elenco dei paesi di cui all'articolo 5 ter quater".
